

mediazione obbligatoria - Corte di Cassazione SU Sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020

Le Sez. U., decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

La sentenza integrale
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/19596 09 2020 no-index.pdf